

**LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1973, N. 13<sup>1 2</sup>**

**Variazioni al bilancio di previsione della Regione per  
l'esercizio finanziario 1973 (1° provvedimento)<sup>3</sup>**

**Art. 1**

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella A.

**Art. 2**

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa Tabella B.

**Art. 3**

Nell'allegato n. 2 approvato con l'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1973, n. 5, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

	Prov. Trento Stanziamento	Prov. Bolzano Stanziamento
Servizio	20.000.000	20.000.000

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> Tabelle allegate omesse in quanto di contenuto finanziario.

<sup>3</sup> In B.U. 21 agosto 1973, n. 36.

---

---

antincendi: Cap. n. 1535		
-----------------------------	--	--

**Art. 4**

Nell'allegato n. 3 approvato con l'art. 6 della legge regionale 3 maggio 1973, n. 5 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

	Prov. Trento Stanziamento	Prov. Bolzano Stanziamento
Caccia e pesca Cap. n. 1090	29.301.000	25.832.000

**Art. 5**

La facoltà di assumere impegni a carico del cap. 1090 dell'esercizio finanziario 1973 è subordinata all'accertamento sul corrispondente capitolo n. 940 dell'entrata di una somma non inferiore all'ammontare degli impegni da assumere.

---

---